

Sistri, istruzioni aggiornate

Confermati i soggetti obbligati. Coordinamento d'obbligo

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Migrano nella manualistica predisposta dal Gestore del Sistri molte delle regole operative da osservare per il tracciamento telematico dei rifiuti prima direttamente dettate dal MinAmbiente con proprio decreto. E quanto emerge dalle nuove istruzioni dedicate a Enti e imprese produttori e gestori di rifiuti, pubblicate sul portale www.sistri.it lo scorso 8 giugno, in ossequio al neo Dm Ambiente 78/2016, il regolamento con cui il Dicastero ha riscritto le norme generali sul funzionamento del sistema. Rispetto al pregresso regime ex Dm 52/2011 (il primo «Testo unico Sistri», abrogato e sostituito dal nuovo Dm 78/2016) il legislatore pone dunque gli operatori di fronte a un più complesso quadro di regole. Infatti, se il Dm 52/2011 dettava già a monte dettagliate norme poi a valle supportate dalle relative istruzioni tecniche fornite dal Gestore, il nuovo Testo unico propone un più sofisticato panorama di regole, costituito da: Dm 78/2016, recante la nuda architettura regolamentare del Sistri; la manualistica di supporto sviluppata (ex articoli 2 e 23 dello stesso Dm) dal Gestore del servizio e pubblicata sul portale www.sistri.it previo visto di approvazione del MinAmbiente (si veda *ItaliaOggi Sette* del 06/06/2016); i futuri decreti di natura (però) non regolamentare emanati (in base agli stessi citati articoli) dal MinAmbiente che introdurranno ulteriori nuove procedure operative con prevalenza su quelle nelle more dettate dal suddetto Gestore.

Le prime nuove istruzioni pubblicate su www.sistri.it l'8 giugno 2016 (a seguito di autorizzazione MinAmbiente «Dd prot. Rindec-2016-63», come riportato sul portale) coincidono con i rinnovati «Manuale operativo Sistri» e «Procedure di iscrizione e gestione fascicolo azienda».

Le istruzioni da un lato traducono le innovazioni recate dal citato Dm 78/2016 e dall'altro ripropongono procedure operative simili a quelle previste dall'abrogato Dm 52/2011, il tutto fornendo in qualche caso

| Le nuove istruzioni del Gestore | |
|-----------------------------------|--|
| Delegato interno | In assenza di sua nomina, ora facoltativa, credenziali di accesso e certificato per firma elettronica verranno attribuiti a rappresentante legale dell'Ente/impresa |
| Comunicazione informazioni | Scompare dalle procedure ordinarie di movimentazione rifiuti l'obbligo di comunicare tale attività diverse ore prima, essendo sufficiente farlo comunque in anticipo |
| Microraccolta | Riproposte, nelle more di futuri decreti non regolamentari MinAmbiente, istruzioni procedurali simili all'uscente Dm 52/2011 |
| Conservazione documenti | Previste regole sulla conservazione temporale delle schede Sistri che ricalcano quelle ex Dm 52/2011 e connesse pregresse istruzioni operative |
| Coordinamento tra soggetti | Riemerge l'obbligo, non espressamente previsto dal Dm 78/2016, per il trasportatore di lasciare al produttore non iscritto al Sistri copia della scheda movimentazione rifiuti |
| Respingimento rifiuti | Migrano nel Manuale le procedure da osservare per respingimento totale o parziale dei residui da parte dell'impianto di destinazione |

alcuni (ulteriori, ove fosse necessario) chiarimenti in relazione al regime giuridico generale Sistri.

Soggetti obbligati. Il nuovo Dm 78/2016 ha confermato il novero dei soggetti obbligati a utilizzare il Sistri previsto dall'articolo 188-ter comma 1 del Dlgs 152/2006 e «dalle disposizioni attuative approvate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo». Tale ultimo riferimento è da leggersi in relazione

al Dm 24 aprile 2014, il regolamento MinAmbiente che dispone l'esenzione dall'obbligo di iscrizione per alcune categorie di produttori iniziali di speciali pericolosi, tra cui quelli che hanno (tra le altre condizioni) un numero di dipendenti non superiore a dieci. E una conferma sulla effettiva portata della deroga ex Dm 24/4/2014 arriva proprio dalle nuove «Procedure», che nella parte introduttiva propongono una ricognizione dei soggetti tenuti ad operare in Sistri. Nell'ambito di tale ricognizione, il punto «1.3» delle nuove Procedure individua infatti tra i soggetti obbligati i «(...) produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio»

specificando, senza riferimenti al numero di dipendenti, che «Si intendono per tali gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano: attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare (...); attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva (...)» e precisando che «i soggetti ricadenti in tale fattispecie devono iscriversi sia nella categoria produttori che in quella gestori». Dunque, la conduzione dello stoccaggio ex 183, comma 1, lettera aa), Dlgs 152/2006 dei rifiuti in parola fa scattare per i produttori iniziali che lo effettuano, indipendentemente dal numero di dipendenti, l'obbligo di iscrizione al Sistri, evidentemente perché tale condotta li rende agli occhi della Legge (anche) «gestori».

Delegato. Dal punto di vista operativo, le nuove «Procedure» Sistri prendono, in primo luogo, atto della mera possibilità stabilita dal Dm 78/2016 (in luogo dell'obbligo ex abrogato Dm 52/2011) di nominare nell'ambito dell'organizzazione interna il soggetto «delegato» all'utilizzo del sistema. E di conseguenza specificano che qualora l'ente/impresa non abbia indicato tale soggetto nella procedura di iscrizione, le credenziali di accesso al Sistri e il certificato per la firma elettronica (necessaria alla validazione

delle schede informatiche) verranno attribuiti al rappresentante legale dell'Ente/impresa (evidentemente, con tutte le connesse responsabilità ex Dlgs 152/2006). L'indicazione dei delegati, ricordano altresì le stesse istruzioni, potrà comunque avvenire anche successivamente alla ricezione dei dispositivi Usb, mediante l'applicazione informatica «Gestione azienda» della piattaforma Sistri.

Comunicazione informazioni. Conformemente a quanto sancito dal Dm 78/2016, non appare più nella parte del Manuale dedicata alle procedure ordinarie di movimentazione dei rifiuti l'obbligo di comunicare tale attività diverse ore prima al Sistri, essendo sufficiente farlo comunque in anticipo.

Microraccolta. Trovano diretta collocazione nel nuovo Manuale anche le regole per la microraccolta, che ricalcano quelle previste dal pregresso Dm 52/2011, riproponendo il sistema semplificato fondato sull'emissione della scheda «Comunicazione trasporto per microraccolta», la più elastica registrazione delle

movimentazioni (possibile fino alle 48 ore lavorative dalla chiusura delle operazioni), il tracciamento del trasporto senza obbligo di utilizzo della «funzionalità cartografica» della black box. Tali regole, nel tenore dell'articolo 14 del Dm 78/2016, saranno però riviste direttamente dal MinAmbiente tramite i citati futuri decreti non regolamentare.

Conservazione documenti. Assenti nel Dm 78/2016, i parametri di conservazione temporale delle schede Sistri (da 3 a 5 anni) presso l'operatore interessato sono riproposte dal nuovo Manuale sulla scia di quanto previsto in materia da pregresso Dm 52/2011 e relative istruzioni operative.

Coordinamento tra soggetti. Riappare sempre nel nuovo Manuale l'obbligo per il trasportatore Sistri di lasciare all'eventuale produttore di rifiuti non iscritto al sistema (perché non obbligato) copia della scheda di movimentazione dei residui. Tale delicata disposizione (soprattutto per il produttore, nell'ambito del quadro

Migrano nel Manuale predisposto dal gestore le procedure da osservare per respingimento totale o parziale dei residui da parte dell'impianto di destinazione

probatorio sull'avvenuto affidamento dei rifiuti) non è infatti presente nel Dm 78/2016, mentre era prevista dal Dm

52/2011. Respingimento rifiuti. Migrano nel nuovo Manuale anche le procedure da osservare in caso di respingimento totale o parziale dei rifiuti da parte dell'impianto di destinazione, prima direttamente disciplinate dal Dm 52/2011 ma non più contemplate dal Dm 78/2016.

Il nuovo volto del Sistri appare dunque promettere, dietro la prevista semplificazione operativa del sistema, una complicazione delle sorgenti cui approvvigionarsi per conoscere le esatte regole del gioco, laddove dal ruolo principe delle vere e proprie fonti del diritto (con tutte le relative garanzie, anche in termini di cognizione, per i destinatari) si passa a una produzione normativa stratificata e largamente fondata sulla «soft law»: più snella nell'aggiornamento per il legislatore, ma altrettanto impegnativa nel «tracciamento» per gli operatori.